# Delibera Giunta Regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001

«Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica»

(B.U.R.L. S.O. n. 14 del 7 aprile 2016)

### **Ufficio Territoriale Regionale Brescia**

4 maggio 2016

DG: Sicurezza: Protezione Civile e Immigrazione

UO: Sistema Integrato di Prevenzione

Struttura: Prevenzione Rischi Naturali

u.o.: Prevenzione rischi naturali e post-emergenza

Roberto Zangari



# D.G.R. 5001/2016

La **DGR 30 marzo 2016 - n. X/5001** ha approvato le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica.

### In particolare:

- Piena efficacia alle disposizioni previste dalla l.r. 33/2015: 10 aprile 2016:
- Coordinamento con la tempistica di entrata in vigore della nuova zonazione sismica approvata con d.g.r. 2129 del 11 luglio 2014;
- Approvazione di n. 9 allegati, da A) a I), riferiti rispettivamente a quanto indicato alle lettere da a) a i) del comma 1, art. 13, e n. 13 moduli;
- Le attività e la composizione della Commissione regionale ( Allegato L );
- Periodo di monitoraggio delle nuove procedure, fino al 31/12/2016, al fine di una eventuale revisione delle stesse.



ALLEGATO A) - Modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni trasferite per le opere ricadenti nel territorio di più comuni.

Entro 20 aprile 2016: i comuni avrebbero dovuto comunicare alla competente struttura tecnica regionale, U.O. Sistema Integrato di Prevenzione della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, all'indirizzo sicurezza@pec.regione.lombardia.it:

a) l'eventuale loro partecipazione ad una forma associativa tra Comuni e la relativa durata;



- **b)** l'eventuale espressa volontà di attribuire alla forma associativa di appartenenza le funzioni trasferite oppure di mantenerle in capo al singolo comune;
- c) in alternativa alla lettera b), l'eventuale avvenuta attribuzione alla forma associativa di appartenenza delle funzioni trasferite.

**Entro il 30 aprile 2016:** i comuni avrebbero dovuto trasmettere alla struttura tecnica regionale l'atto amministrativo relativo alle modalità scelte per l'esercizio delle funzioni trasferite.



ALLEGATO B) - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 33/2015

### **«COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE»**

(art. 12, comma 8 della l.r. 33/2015 e Allegato I della D.g.r. 5001/2016)

#### **COSTRUZIONE INIZIATA:**

- è già stata acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'art. 7, comma 1;
- è stata depositata la pratica edilizia ai fini del titolo abilitativo;
- è già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 8, comma 1;
- è stato rilasciato il permesso di costruire.

#### **COSTRUZIONE ULTIMATA:**

- è già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti;
- è stata depositata presso il SUE la relazione di cui all'art. 65, comma 6, del DPR. 380/2001 (')



ALLEGATO B) - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 33/2015

«COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE CHE NON CAMBIANO CLASSIFICAZIONE» (art. 15, comma 2 della l.r. 33/2015)

- **OPERE PUBBLICHE:** si intendono in corso i procedimenti per i quali prima del 10 aprile 2016 sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture;
- **OPERE PRIVATE:** si intendono in corso i procedimenti per i quali prima del 10 aprile 2016 sia stato depositato il progetto delle strutture.



ALLEGATO B) - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 33/2015

#### **«2.2 SOPRAELEVAZIONI»**

(art. 90, comma 2, del DPR. 380/2001)

La realizzazione degli interventi di sopraelevazione è subordinata al rilascio, da parte dell'autorità competente:

- dell'autorizzazione, per gli interventi localizzati in zona 2 (istanza ricompresa nel Modulo 1 – Allegati E e F);
- della certificazione, per gli interventi localizzati nelle zone 3 e 4 (istanza ricompresa nel Modulo 2 – Allegato B punto 5 e Allegato E);

Le istanze dovranno essere integrate con l'attestazione da parte del progettista dell'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (Modulo 8).

L'autorità competente conclude il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, rilasciando l'autorizzazione o la certificazione ovvero comunicando il diniego motivato e la contestuale archiviazione dell'istanza.

ALLEGATO B) - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 33/2015

### **«5. DEPOSITO DEL PROGETTO (1/2)»**

Gli interventi relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d'opera, sono soggetti alle procedure di deposito per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 93 del DPR 380/2001).

Il deposito si effettua con la presentazione al SUE competente, prima dell'avvio dei lavori, del Modulo 2 e della documentazione prevista dall'allegato E "Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza".

Il deposito può essere effettuato, ai sensi dell'art. 11 del DPR 380/2001:

- dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo; a.
- b. dal richiedente il titolo abilitativo;
- dal proprietario dell'immobile oggetto dei lavori. C.

Procura speciale (modulo 5) al progettista o altro professionista competente.



**ALLEGATO B)** - Linee di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 33/2015

### **«5. DEPOSITO DEL PROGETTO (2/2)»**

Al ricevimento del modulo di deposito il SUE rilascia l'attestazione di avvenuto deposito e trasmette all'autorità competente la documentazione relativa al progetto depositato, comprensiva di attestazione.

Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, fatto salvo quanto previsto per le sopraelevazioni, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell'attestazione di deposito.

Il deposito del progetto è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori ( art. 65 del DPR 380/2001 ) se il modulo di deposito è sottoscritto anche dal costruttore e purché la documentazione a corredo abbia i contenuti previsti dall'art. 65.



**ALLEGATO D)** - Modalità e criteri per l'individuazione delle varianti

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa.

Si definiscono varianti al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino:

- a) una costruzione diversa dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;
- b) un aumento del volume o della superficie nonché dell'altezza dell'edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell'intera struttura e/o sottostruttura;
- c) una risposta sismica significativamente diversa.

Le varianti sono soggette a deposito del progetto di variante (zone 3 e 4), ovvero richiesta di autorizzazione sismica (zona 2).



**ALLEGATO E)** - Contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)

Nell'allegato E sono indicate le relazioni e gli elaborati progettuali minimi per la presentazione della comunicazione di deposito (modulo 2) o dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione (modulo 1).

A tale documentazione devono essere allegate una serie di dichiarazioni dei professionisti, dagli stessi sottoscritte in ordine agli aspetti di competenza.

Pertanto ai moduli 1 e 2 devono essere allegati i moduli 6, 7, 9, 10, 11, 12, e il modulo 8 nel caso delle sopraelevazioni, ed eventulamente il modulo 5 (procura speciale).

La comunicazione di deposito è valida agli effetti della denuncia dei lavori ( art. 65 del DPR 380/2001) se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo **65.** 



**ALLEGATO F)** - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione sismica

Chiunque intenda procedere a interventi strutturali in zona sismica 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione (modulo 1), con allegata tutta la documentazione richiamata per le procedure di deposito, al SUE di riferimento.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione è presentata prima dell'avvio dei lavori, ivi comprese le varianti.

Entro **5 giorni** dal ricevimento, l'ufficio competente al ricevimento dell'istanza di autorizzazione (SUE) trasmette all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione stessa copia dell'istanza e della documentazione pervenuta.

Entro il termine di **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza, l'ufficio competente rilascia l'autorizzazione sismica ovvero comunica il diniego motivato, con contestuale archiviazione dell'istanza presentata.

Il provvedimento riporta le eventuali condizioni e le prescrizioni a cui è subordinata l'autorizzazione sismica.

Dal momento del rilascio dell'autorizzazione possono essere iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alle nomine del costruttore e del collaudatore previsti dal DPR 380/2001.



**ALLEGATO G)** - Casi e modalità per la richiesta del parere tecnico alla regione per il rilascio dell'autorizzazione sismica

I comuni in zona 2, ai di fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, devono richiedere parere tecnico alla Regione per le opere pubbliche e a discrezione per le altre opere.

Il parere viene rilasciato al Comune entro 30 giorni.

Elenco interventi minimali esclusi dalla richiesta di parere regionale, in quanto interventi minimali, ma comunque soggetti all'autorizzazione sismica.

La richiesta di parere è corredata dei seguenti documenti:

- istanza pervenuta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 33/2015;
- documentazione progettuale, a corredo dell'istanza;
- nota in cui il Comune evidenzia i profili di attenzione su cui richiede il parere.

Quando il parere tecnico è richiesto per opere diverse da quelle pubbliche, occorre allegare all'istanza di parere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del comune, che attesti la mancanza di personale tecnico qualificato e competente.



ALLEGATO H) -Termini e modalità di svolgimento dei controlli

**Sono soggette a controllo, sistematico o a campione**, tutte le opere e le costruzioni, ivi comprese le loro varianti, i cui progetti sono stati depositati ovvero autorizzati o soggetti a certificazione per gli interventi di sopraelevazione.

La Regione ed i Comuni effettuano il controllo di competenza, dando comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati.

Il controllo sulla realizzazione dell'intervento è effettuato mediante verifica documentale e/o con un sopralluogo in cantiere, al fine di valutare la rispondenza delle opere realizzate al progetto depositato, autorizzato o certificato.

La data prevista per il sopralluogo non può essere antecedente al quindicesimo giorno e successiva al trentesimo giorno, a decorrere dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento di controllo e può essere concordata con i soggetti interessati.

L'attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell'esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo.

L'accertamento delle violazioni comporta la redazione di specifico verbale, ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001.

**ALLEGATO H)** -Termini e modalità di svolgimento dei controlli

#### CONTROLLO SISTEMATICO

**Tutti gli interventi autorizzati ( zona 2 )** che riguardano edifici pubblici, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, progetti relativi ad opere di particolare rilevanza sociale o destinate ad attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività.

#### **CONTROLLO A CAMPIONE**

Zona 2: tutti gli interventi diversi da quelli sottoposti a controllo sistematico

Zona 3 e 4: tutti gli interventi per cui è stata attivata la procedura di deposito;

Criteri per la definizione dei campioni per le opere soggette a controllo non sistematico;

Modalità di svolgimento del sorteggio;

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo degli interventi in zona 2, 3, e 4;

Controlli che la regione effettua sugli interventi autorizzati dai comuni.



**ALLEGATO I)** - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione, abbiano iniziato e non ancora ultimato(') una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione ( 10 aprile 2016 ), sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento stesso ( 26 aprile 2016 ), al SUE competente per territorio;

La denuncia avviene attraverso il deposito al SUE dei Moduli 3 e 4 integrati con la dichiarazione asseverata del direttore lavori strutturali che accerti che l'opera, per la quota parte costruita alla data della denuncia, è stata realizzata in conformità al progetto.



Entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, l'autorità competente accerta la conformità del progetto alla normativa tecnica vigente e l'idoneità della parte già realizzata in conformità al progetto autorizzato a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.

### L'accertamento può avere esito:

**positivo:** l'autorità competente rilascia l'autorizzazione a proseguire i lavori;

positivo/condizionato: l'autorità competente rilascia l'autorizzazione al proseguimento

dei lavori condizionata all'adeguamento del manufatto alla nuova zona sismica;

negativo: l'autorità competente ne dà comunicazione al SUE competente, il quale provvede ad annullare l'atto abilitativo all'edificazione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.



### GRAZIE PER L'ATTENZIONE

### Roberto Zangari

roberto\_zangari@regione.lombardia.it

